


Rapporti Interistituzionali

Servizi Ministeriali

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ROMA)



IPM: Istituto Penale Minorile

CPA: Centro di Prima Accoglienza

USSM: Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni

Art. 6 DPR 448/88

Servizi Minorili

In ogni stato e grado del procedimento l'AG si avvale dei Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia. Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli Enti Locali



Circolare RL 37/2007 art. 6:
Comuni: PIEDE LIBERO
USSM: MISURE CAUTELARI
ASL: assicurare PRESTAZIONI SANITARIE

RL 37/2007


Premessa

L'evoluzione personale e relazionale del minore costituisce l'elemento cardine del processo penale minorile e ciò deve favorire risposte articolate a diversi livelli, con interventi:

- **PLURI-ISTITUZIONALI**
- **PLURI-PROFESSIONALI**

'FASI CIRCOLARI'

che caratterizzano l'intervento di presa in carico del minore



Titolarità della presa in carico e funzione dei Servizi

- **Soggetti denunciati a piede libero:**

Competente il Comune di residenza.
La relazione sociale dovrà essere inviata all'Autorità Giudiziaria richiedente e trasmessa all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni.
- **Soggetti in stato di arresto, fermo o accompagnamento:**

Il Servizio del Comune di residenza fornirà tempestivamente la relazione sociale agli atti e ogni utile informazione relativamente ai soggetti già conosciuti.
Possibile partecipazione all'Ud. di Convalida.

➤ **Soggetti sottoposti alle misure cautelari:**

Il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che cureranno l'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 448/88.

I Comuni sono chiamati a collaborare con i Servizi Ministeriali nella fase della conoscenza, della progettazione psico-educativa e di quella di valutazione, anche avvalendosi di altri Servizi idonei a contribuire alle varie fasi dell'intervento.

➤ **Soggetti sottoposti alla sospensione del processo e messa alla prova**
(art. 28 D.P.R. 448/88 – art. 27 D. L.vo. N. 272/89)

Trattasi di una misura che si pone in continuità di interventi pregressi attivati dai Servizi Sociali o dai Servizi dell'Amministrazione della Giustizia Minorile. La collaborazione fra i Servizi Sociali dei Comuni e dei Servizi della Giustizia Minorile è finalizzata all'elaborazione ed attuazione di un progetto d'intervento a favore del minore.

IL PROGETTO si CARATTERIZZA per :
Consensualità – Adeguatezza – Praticabilità

SPECIFICHIAMO

- ❑ **CONSENSUALITA'**: il progetto deve essere condiviso dal minore;
- ❑ **ADEGUATEZZA**: il progetto deve tener conto della personalità del minore, del tipo di reato, delle risorse personali, familiari e del contesto di vita che possono essere mobilitate;
- ❑ **PRATICABILITA' e CONCRETEZZA**: nel progetto devono essere indicate le risorse da utilizzare, i processi da attivare, le modalità di partecipazione degli operatori ed eventualmente le modalità dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la vittima.

➤ **Misure sostitutive, alternative, di sicurezza ed esecuzione pena.**

L'attuazione di tali misure è a cura dei Servizi della Giustizia Minorile. Si auspica, comunque, ove possibile, la collaborazione con i Servizi sociali, in coerenza con i principi del processo penale minorile.

➤ **Assistenza all'imputato minorenne (art. 12 D.P.R. n 448/88) e partecipazione all'Udienza.**

Gli Enti devono:

- assicurare assistenza psicologica e attenzione agli aspetti emotivi affettivi e relazionali al minore (...)
- garantire che gli operatori che hanno seguito il minore partecipino alla celebrazione dell'Udienza ...

Riassumendo si configurano le seguenti titolarità:

- ❖ **in presenza di misure limitative o privative della libertà personale** (misure cautelari, misure alternative o sostitutive, esecuzione pena in stato detentivo, misure di sicurezza): **la titolarità** della presa in carico **è dei Servizi della Giustizia Minorile.**
- ❖ nei confronti del minore autore di reato sottoposto a misure limitative o privative della libertà personale **il Comune è CO-TITOLARE** con i Servizi della Giustizia Minorile – art. 6. D.P.R. 448/88 – di responsabilità, nonché del progetto d'intervento
- ❖ **per i soggetti denunciati a piede libero** la titolarità, anche esclusiva, può essere attribuita dall'Autorità Giudiziaria ai Comuni.

Le competenze istituzionali

Il Ministero della Giustizia si assumerà gli oneri derivanti dall'attuazione della misura cautelare del collocamento in comunità; **per le rimanenti misure penali ci sarà la concorrenza del Comune di residenza del minore quando a motivi di giustizia si accompagnano ragioni di natura socio assistenziale.**

È prevista comunque la compartecipazione in presenza di un provvedimento amministrativo/civile.

PAROLE CHIAVE NEGLI INTERVENTI DI PRESA IN CARICO

- Responsabilità e coerenza
- Legittimazione da parte dei genitori a lavorare con i figli
- Co-costruzione dei progetti
- Comunicazione chiara e trasparente
- Connessione fra il territorio ed altri Servizi
- Attenzione alle risorse delle persone